

**DIREZIONE GENERALE PROGRAMMI E INCENTIVI FINANZIARI**

---

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il Piano operativo “*Imprese e Competitività*” FSC 2014-2020 approvato con la delibera CIPE n. 56 del 01 dicembre 2016 e s.m.i.;

**VISTA** la delibera CIPESS n. 7 del 17 marzo 2020, recante “*Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo imprese e competitività. Modifica ed integrazione finanziaria finalizzata a misure per il reddito energetico*” che ha stabilito l’assegnazione di duecento milioni di euro a carico delle annualità 2024 e 2025 in favore del “Piano operativo imprese e competitività FSC 2014-2020”, oggi “Piano di Sviluppo e Coesione Ministero dello sviluppo economico FSC 2014-2020”, per l’istituzione di un fondo, denominato “Fondo Nazionale per il Reddito Energetico” (di seguito, Fondo), da destinare all’installazione di impianti fotovoltaici ad uso domestico, con l’obiettivo di sostenere l’autoconsumo energetico e di favorire la diffusione delle energie rinnovabili, destinato prioritariamente a soggetti e famiglie in condizioni di disagio economico;

**VISTO** il punto 1.5 della delibera CIPE n. 7 del 17 marzo 2020 che recita: “*Dell’assegnazione disposta dalla presente delibera si tiene conto nel calcolo complessivo del rispetto del criterio normativo di riparto percentuale dell’80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro-Nord in relazione alla dotazione complessiva del FSC 2014-2020*”;

**VISTO**, inoltre, il punto 2.2 della delibera CIPE n. 7 del 17 marzo 2020 che stabilisce che le modalità di costituzione e funzionamento del Fondo, nonché i requisiti specifici degli impianti e dei soggetti beneficiari dell’incentivo, sono definiti con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, che ne costituisce la base giuridica di riferimento;

**VISTO** il decreto-legge 01 marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, con il quale è stato istituito il Ministero della transizione ecologica e, in particolare, l’articolo 2 che attribuisce al Ministero della transizione ecologica le competenze in materia di energia già a qualunque titolo esercitate dal Ministero dello sviluppo economico;

**VISTA** la delibera CIPESS n. 6 del 29 aprile 2021, recante “*Fondo sviluppo e coesione. Approvazione del piano sviluppo e coesione del Ministero della transizione ecologica*” che, al punto 1.4, stabilisce quanto segue “*Resta fermo che, non appena verranno attuate le disposizioni per la riorganizzazione dei ministeri ai sensi dell’art. 10 del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, si provvederà con successiva delibera di questo Comitato a trasferire sul PSC del Ministero della transizione ecologica*”

*gli strumenti di programmazione e le relative risorse di competenza attualmente allocate sul PSC del Ministero dello sviluppo economico”;*

**VISTA** la delibera CIPESS n. 9 del 29 aprile 2021, recante *“Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico”* e che, al punto 1.4, stabilisce quanto segue *“Resta fermo che, non appena verranno attuate le disposizioni per la riorganizzazione dei ministeri ai sensi dell’art. 10 del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, si provvederà con successiva delibera di questo Comitato a trasferire sul PSC del Ministero della transizione ecologica gli strumenti di programmazione e le relative risorse di competenza attualmente allocate sul PSC del Ministero dello sviluppo economico”;*

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”;*

**VISTO** il Decreto-legge n. 173 del 11 novembre 2022 recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* e, in particolare, l’articolo 4, comma 1 che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (di seguito, MASE) e, in particolare, l’articolo 4, comma 3, il quale dispone che *“le denominazioni Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni Ministro della transizione ecologica e Ministero della transizione ecologica”;*

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante *“Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128”;*

**VISTO** il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 12 gennaio 2024, n. 17, recante l’individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del MASE;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 giugno 2024 con n. 2464, con il quale è stato conferito all’Ing. Stefania Crotta l’incarico di Direttore della Direzione generale Programmi e incentivi finanziari (di seguito DGPIF);

**VISTO** il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;*

**VISTO** il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;*

**VISTO** il “Piano Nazionale integrato per l’energia e il clima 2030” (PNIEC) predisposto dall’Italia in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019, con il quale sono individuati gli obiettivi al 2030 e le relative misure in materia di decarbonizzazione (comprese le fonti rinnovabili),

efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, ricerca, innovazione e competitività;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni*;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE;

**VISTO** il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, recante *“Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute”*;

**VISTO** il Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante *“Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”* convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed in particolare l'articolo 3, comma 9;

**VISTO** il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante *“Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”*;

**VISTO** il decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2010 recante *“Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare”*;

**VISTO** il Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, recante *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”* e, in particolare, l'articolo 13, commi 3 e 4, che introducono il meccanismo del c.d. “ritiro dedicato”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante *“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”*;

**VISTA** la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”*;

**VISTO** il decreto direttoriale del Ministero della transizione ecologica 8 agosto 2022, n. 54, di approvazione delle *“Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati”*;

**VISTA** la delibera CIPESS n. 47 del 27 dicembre 2022, recante *“Piano sviluppo e coesione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Incremento per trasferimento di risorse”* che ha approvato il trasferimento di risorse pari a 200 milioni di euro, finalizzate all’istituzione del Fondo, dal Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) del Ministero delle imprese e del made in Italy al PSC del MASE;

**VISTA** la Delibera CIPESS n. 78 del 29 novembre 2024 recante la nuova dotazione finanziaria del Piano di Sviluppo e Coesione;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 132 del 27 maggio 2025 che ridefinisce l’articolazione del Piano di Sviluppo e Coesione dell’ex Ministero della Transizione Ecologica oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la governance dello stesso in funzione della nuova struttura organizzativa del Dicastero come definita dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180 e la dotazione finanziaria come riparametrata dalla Delibera CIPESS n. 78/2024;

**CONSIDERATO** che il Fondo previsto dalla delibera CIPE n. 7 del 17 marzo 2020 è *“finalizzato all’erogazione di contributi in conto capitale ovvero alla prestazione di garanzie a copertura dei costi di investimento per la realizzazione di impianti fotovoltaici ad uso domestico con l’obiettivo di sostenere l’autoconsumo energetico e di favorire la diffusione delle energie rinnovabili ed è destinato prioritariamente in favore di soggetti e famiglie in condizioni di disagio economico”*;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 8 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 261 dell’8 novembre 2023, recante l’istituzione del *“Fondo nazionale reddito energetico”*, in attuazione della delibera CIPE n. 7 del 17 marzo 2020, nonché degli atti connessi, sopra richiamati;

**CONSIDERATO** che l’articolo 3 del citato Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 8 agosto 2023 individua nel Gestore dei Servizi Energetici (GSE) il soggetto incaricato per la gestione delle attività necessarie all’operatività del Fondo;

**VISTO** il Decreto del Capo del Dipartimento Energia del MASE del 27 maggio 2024, n. 242, di approvazione del Regolamento del Fondo nazionale reddito energetico, di cui all’Allegato 1 del medesimo decreto;

**VISTO** il Decreto del Direttore generale della Direzione Programmi e Incentivi Finanziari del MASE 28 marzo 2025, n. 124, con il quale è stato approvato il Regolamento del Fondo nazionale reddito energetico, applicabile alle istanze presentate nel 2025;

**VISTO** il paragrafo 3.3. *“Richiesta di erogazione del contributo in conto capitale”* del Regolamento del Fondo nazionale reddito energetico, come approvato nell’Allegato 1 del Decreto del Capo del Dipartimento Energia del MASE del 27 maggio 2024, n. 242, e nel successivo Decreto del Direttore generale della Direzione Programmi e Incentivi Finanziari del MASE 28 marzo 2025, n. 124, nella parte in cui dispone che entro 12 (dodici) mesi dalla comunicazione dell’accoglimento della richiesta di accesso al beneficio, l’impianto fotovoltaico deve risultare connesso alla rete elettrica ed in esercizio;

**VISTO** l'Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica dell'8 agosto 2023 - Codice Unico di Progetto (CUP) n. F52C23000140001, con il quale l'apertura del Portale per l'invio delle istanze è stata fissata al giorno 5 luglio 2024, e il termine ultimo per l'invio delle istanze è stato fissato al 31 dicembre 2024 o, qualora antecedente, fino alla data di esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2024, previa specifica comunicazione sul proprio sito istituzionale nonché sul sito del GSE;

**VISTO** l'Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica dell'8 agosto 2023 - Codice Unico di Progetto (CUP) n. F52C23000140001, con il quale l'apertura del Portale per l'invio delle istanze è stata fissata al giorno 13 maggio 2025, e il termine ultimo per l'invio delle istanze è stato fissato al 31 dicembre 2025 o, qualora antecedente, fino alla data di esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2025, previa specifica comunicazione sul proprio sito istituzionale nonché sul sito del GSE;

**VISTA** la nota del 17/11/2025 prot. GSE20250105816, acquisita agli atti in pari data con il prot. MASE n. 0216246, con la quale il GSE comunica al MASE DG PIF nell'ambito delle attività di gestione del Fondo, i riscontri emersi in relazione al monitoraggio e alla ricognizione effettuata in merito allo stato di avanzamento dei lavori oggetto delle istanze presentate nell'annualità 2024;

**CONSIDERATO** che all'esito della citata attività effettuata dal GSE di complessiva ricognizione sullo stato di attuazione degli investimenti oggetto di beneficio è emersa, in particolare, la criticità relativa alla connessione degli impianti alla rete e, conseguentemente, alla mancata messa in esercizio da parte dei soggetti beneficiari e/o dei soggetti realizzatori nei tempi previsti al paragrafo 3.3 del Regolamento Fondo nazionale reddito energetico;

**CONSIDERATO** che, tenuto conto delle criticità segnalate in merito alla mancata connessione degli impianti alla rete, la concessione di una proroga al termine di cui al paragrafo 3.3. del Regolamento del Fondo nazionale reddito energetico non pregiudicherebbe le finalità della misura ma anzi è funzionale ad assicurare l'efficace perseguimento dell'obiettivo della Misura di sostenere l'autoconsumo energetico e di favorire la diffusione delle energie rinnovabili;

**CONSIDERATO**, pertanto, che sulla base degli esiti della citata attività di ricognizione condivisi dal GSE e in funzione della natura delle criticità generalmente rilevate, si ritiene di prorogare di 6 (sei) mesi il termine di 12 (dodici) mesi originariamente previsto per la conclusione delle iniziative ammesse a beneficio, così come individuato nel primo periodo del paragrafo 3.3 del Regolamento del Fondo nazionale reddito energetico come approvato nell'Allegato 1 del Decreto del Capo del Dipartimento Energia del MASE del 27 maggio 2024, n. 242, e nel successivo Decreto del Direttore generale della Direzione Programmi e Incentivi Finanziari del MASE 28 marzo 2025, n. 124;

**RITENUTO** quindi, in un'ottica di pieno ed efficiente utilizzo delle risorse stanziare, di disporre la suddetta proroga di ulteriori 6 (sei) mesi dell'originario termine di 12 (dodici) mesi previsto dal primo capoverso del paragrafo 3.3. del Regolamento del Fondo nazionale reddito energetico al fine di favorire l'erogazione delle risorse stanziare;

in ragione di tutto quanto sopra premesso, visto e considerato

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

*(Proroga del termine di cui al paragrafo 3.3. del Regolamento del Fondo nazionale reddito energetico)*

1. In ragione di tutte le motivazioni indicate nelle premesse, qui da intendersi integralmente riportate, è prorogato di 6 (sei) mesi il termine di cui al primo capoverso del paragrafo 3.3. “Richiesta di erogazione del contributo in conto capitale” del Regolamento del Fondo nazionale reddito energetico, come approvato nell’Allegato 1 del Decreto del Capo del Dipartimento Energia del MASE del 27 maggio 2024, n. 242, e nel successivo Decreto del Direttore generale della Direzione Programmi e Incentivi Finanziari del MASE 28 marzo 2025, n. 124.
2. Per l’effetto, gli impianti fotovoltaici ad uso domestico che, in virtù delle risorse stanziare, risultano ammessi a beneficiare dei contributi a copertura dei costi di investimento per la loro realizzazione dovranno essere connessi alla rete elettrica ed essere messi in esercizio entro e non oltre 18 (diciotto) mesi dell’accoglimento della richiesta di accesso al beneficio.

### **Articolo 2**

*(Disposizioni ulteriori e finali)*

1. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per i successivi adempimenti di competenza.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica [www.mase.gov.it](http://www.mase.gov.it), sul sito istituzionale del GSE.

**Il Direttore Generale**

**Ing. Stefania Crotta**

*(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)*